

**REGOLAMENTO
DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO
PER I SOGGETTI OVER 65 IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

Approvato con deliberazione n. 23 del 07/09/2023 del Consiglio di Amministrazione di Istituzione
Veneziana Servizi Sociali alla Persona.

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO.....	3
ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI ACCOGLIENZA.....	4
ARTICOLO 4 - DOMANDA DI ACCOGLIENZA.....	4
ARTICOLO 5 - ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ ECONOMICA.....	4
ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	5
ARTICOLO 7 - CRITERI DI ACCESSO IN GRADUATORIA.....	5
ARTICOLO 8 - ACCOGLIENZA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	6
ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE.....	7
ARTICOLO 10 - RESIDENZA.....	8
ARTICOLO 11 - REGOLE DI CONVIVENZA.....	8
ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE.....	8
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI.....	9

ARTICOLO 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO

1. Istituzione Veneziana è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza che persegue obiettivi di solidarietà volti a favorire l'inclusione sociale e la tutela di persone che si trovano in condizioni di difficoltà, di discriminazione o disagio, relative all'identità di genere o in precarie condizioni economiche, anche mediante strutture residenziali volte a favorire l'inclusione sociale, l'assistenza e il sostegno a fini abitativi.

2. A tal fine Istituzione Veneziana organizza il servizio delle comunità alloggio, il quale ha la finalità di assicurare accoglienza, nell'ambito di apposite unità abitative, a persone in condizione di disagio socio-economico di età superiore ai 65 anni, completamente autosufficienti, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di concorso nel sostegno delle relative spese.

ARTICOLO 2 DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio delle comunità alloggio ha a oggetto l'accoglienza di persone in condizione di disagio socio-economico, completamente autosufficienti e di età superiore ai 65 anni, nell'ambito di apposite unità abitative denominate «comunità alloggio», composte da stanze con bagno riservate agli ospiti, quali spazi assegnati alla loro disponibilità individuale, e aree comuni, composte da cucina e altri spazi quali corridoi e giardini, a disposizione di tutti gli ospiti.

2. Presso le comunità alloggio potranno essere accolti i soggetti autosufficienti in condizioni di disagio abitativo ai sensi del successivo articolo 3 del presente Regolamento, previa presentazione di apposita domanda di accoglienza e sulla base della graduatoria che verrà predisposta sempre ai sensi del presente Regolamento.

3. A carico dei beneficiari del servizio sarà posto un corrispettivo mensile, da versarsi a titolo di concorso nel sostenimento delle spese per la gestione e manutenzione delle comunità alloggio, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

4. Le comunità alloggio, distribuite tra diversi immobili di proprietà di Istituzione Veneziana, dislocati fra i Sestieri di Dorsoduro e Murano, sono le seguenti

Denominazione	Indirizzo	Camere	Totale posti
Sant'Andrea	Calle conterie 27 murano	12 camere maschili	12
Piarin	Fondamenta Colleoni	7 camere	7
Contarini	Fondamenta maschio	4 camere femminili	4
Bertelli	Dorsoduro 1637/a	3 camere	3
Muslovich	Dorsoduro 1531	4 camere	4
		totale	30

5. Presso le comunità alloggio possono essere previste apposite «stanze di emergenza» per situazioni segnalate dai servizi territoriali.

ARTICOLO 3 REQUISITI DI ACCOGLIENZA

1. I requisiti per l'accoglienza presso le comunità alloggio sono i seguenti:
 - a) Età all'ingresso di 65 anni compiuti;
 - b) Profilo di autosufficienza e assenza di problemi psicopatologici che potrebbero impedire la possibilità di vivere in un contesto comunitario;
 - c) ISEE inferiore o pari all'importo ISEE di riferimento determinato dalla Regione Veneto di anno in anno per l'erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 «*Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. Extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 23 dicembre 2012 e DGR 37/CE del 3 maggio 2013)*»).

ARTICOLO 4 DOMANDA DI ACCOGLIENZA

1. L'accoglienza degli interessati presso le comunità alloggio avviene a seguito di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'accoglienza l'interessato, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, è tenuto a presentare una domanda di accoglienza a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione aggiornata:
 - carta d'identità e tessera sanitaria del richiedente;
 - autocertificazione di residenza;
 - eventuale certificazione di invalidità;
 - certificato rilasciato dal medico di medicina generale attestante lo stato di autosufficienza e l'assenza di problemi psicopatologici;
 - eventuali documenti relativi alla nomina di un amministratore di sostegno o atti di procura;
 - certificazione ISEE ordinario completo di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, con autorizzazione del Segretario Direttore, sulla base di proposta motivata del Responsabile del Servizio, potrà essere disposta l'accoglienza di soggetti, comunque titolari dei requisiti di cui all'articolo 3, ove ritenuto indispensabile per garantire la tutela del beneficiario, nei limiti del 10% annuale delle accoglienze.

ARTICOLO 5 ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ ECONOMICA

1. L'accoglienza è subordinata alla verifica della capacità del richiedente di sostenere il pagamento integrale del corrispettivo previsto. Tale accertamento è effettuato a cura di Istituzione Veneziana, attraverso l'indicatore ISEE. Laddove il contributo economico sia direttamente o indirettamente sostenuto da parte di un altro soggetto pubblico sarà applicata la tariffa per la fascia di reddito inferiore.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La valutazione della domanda, pervenuta al protocollo di Istituzione Veneziana è effettuata dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Direttore, mediante la verifica dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 3 e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 CRITERI DI ACCESSO IN GRADUATORIA

1. La valutazione di ammissibilità e inserimento in graduatoria degli interessati sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) età;
- b) residenza continuativa nel Comune di Venezia;
- c) situazione abitativa;
- d) situazione sociale;
- e) situazione economica patrimoniale;
- f) tempo di permanenza in graduatoria;

con i seguenti punteggi:

- a) età

	punteggio
dai 66 ai 69 anni	3
dai 70 ai 75 anni	2
superiore ai 75 anni	1

- b) residenza continuativa nel Comune di Venezia

	punteggio
da più di 20 anni	3
da 15 a 20 anni	2
da 11 a 14 anni	1

- c) situazione abitativa

	punteggio
manca di abitazione	5
situazione abitativa precaria (ospitalità provvisoria, camera in affitto, etc.)	4
abitazione dichiarata inagibile	4
sfratto esecutivo con avviso di soggio	4
sfratto esecutivo con precetto notificato	3
sfratto esecutivo	2
contratto di locazione non rinnovabile	2
altro (difficoltà di convivenza, avvicendamento familiare)	1

Nel caso in cui la persona richiedente si trovi in più di una delle situazioni elencate si considera il punteggio più elevato.

d) situazione sociale

	punteggio
manca di una rete familiare, parentale e/o amicale di riferimento e di sostegno	3
sopravvenienza di eventi traumatici che rendono più vulnerabile la persona (lutti, malattie)	2
difficoltà di relazione nell'ambito del proprio nucleo familiare o altro nucleo in cui la persona vive.	1

e) situazione economica patrimoniale

	punteggio
ISEE fino a 8.000,00	3
ISEE da 8.000,00 a 15.000	2
ISEE oltre 15.000	1

f) tempo di permanenza in graduatoria

	punteggio
Oltre 1 anno	3
Da 6 mesi ad 1 anno	2
Fino a 6 mesi	1

2. Il presente articolo non trova applicazione per le ammissioni in deroga ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente Regolamento.

ARTICOLO 8 ACCOGLIENZA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO

1. L'accoglienza degli interessati avviene mediante pubblicazione di un avviso aperto al pubblico, approvato con decreto del Segretario Direttore. Il Servizio avrà cura di dare la più ampia diffusione al predetto avviso attraverso le modalità che riterrà più utili ed efficaci al fine di darne la più vasta pubblicità.

2. La graduatoria delle domande pervenute viene aggiornata semestralmente dal Responsabile del Servizio e con relativa adozione del decreto di approvazione del Segretario Direttore.

3. Successivamente alla creazione della graduatoria, pertanto, quando si rende disponibile un alloggio, il Responsabile del Servizio contatta la prima persona collocata in posizione utile nella graduatoria per verificarne l'interesse e per l'accertamento della persistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 7, anche eventualmente chiedendo, laddove necessario, la presentazione di documentazione aggiornata.

4. In caso di esito positivo l'assegnazione viene definita con un atto di autorizzazione del Segretario Direttore o suo delegato, all'esito della procedura espletata, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati.
5. Successivamente il Segretario Direttore, o suo delegato, procede alla stipula del contratto di accoglienza.
6. L'utente assegnatario dell'alloggio è tenuto a sottoscrivere:
 - a. il contratto di accoglienza (allegato al presente regolamento), comprensivo dell'impegno a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b. il regolamento interno del servizio della comunità alloggio.
7. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario della sistemazione proposta, il Responsabile del Servizio procederà a scorrere la graduatoria, interpellando nell'ordine i successivi interessati.
8. Eventuali trasferimenti interni di utenti assegnatari per motivi personali o di incompatibilità ambientale sono valutati dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO ECONOMICO MENSILE

1. Il corrispettivo mensile per l'assegnazione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con proprio provvedimento.
2. Il corrispettivo mensile sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla situazione economica dell'utente, in base alle seguenti fasce:

Valori ISEE
Da Euro 0 a Euro 4.500,00
Da Euro 4.501,00 a Euro 7.000,00
Da Euro 7.001,00 a Euro 12.500,00
Da Euro 12.500,00 ai Euro 15.000,00
Oltre Euro 15.001,00

3. L'importo del corrispettivo viene aggiornato annualmente tenendo conto di eventuali variazioni positive dell'indice ISTAT-FOI. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di adeguare i corrispettivi in corso d'anno nel caso di variazioni dei costi dei servizi, della manodopera e delle materie prime e/o per sopravvenuti oneri conseguenti a disposizione di Legge o di Regolamenti.
4. Il corrispettivo deve essere versato dall'interessato con mensilità posticipata entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, con disposizione continua di addebito in conto corrente SDD o tramite bollettino. Nel caso di addebito in conto corrente il modulo autorizzativo dovrà essere restituito, debitamente compilato, il giorno dell'ingresso nell'alloggio.
5. Il corrispettivo mensile è dovuto anche in caso di assenza temporanea dall'alloggio.
6. Ogni utente assegnatario deve ripresentare la documentazione ISEE all'Amministrazione ogni 24 mesi per il ricalcolo del corrispettivo mensile e comunque in ogni caso di modifica delle proprie condizioni economiche.

ARTICOLO 10 RESIDENZA

1. In conformità alla vigente normativa sull'anagrafe nazionale della popolazione residente, l'assegnazione di un alloggio all'utente presso il Servizio delle comunità alloggio comporta il trasferimento della sua residenza presso l'alloggio medesimo.
2. Il cambio di residenza avviene mediante presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, presentata dal Responsabile della convivenza anagrafica. In particolare si precisa che gli obblighi del Responsabile della convivenza anagrafica, così come previsti dagli articoli 6 e 13 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono attribuiti al Segretario Direttore.

ARTICOLO 11 REGOLE DI CONVIVENZA

1. Al momento della sottoscrizione del contratto di accoglienza verranno consegnate le regole di convivenza da rispettare all'interno della comunità alloggio. Gli utenti saranno tenuti a curare la pulizia dei propri spazi privati, mentre la pulizia delle parti comuni è effettuata da personale incaricato da Istituzione Veneziana.
2. Gli utenti inoltre devono permettere, in qualsiasi momento, l'accesso di incaricati dell'Amministrazione per eventuali accertamenti sullo stato dell'alloggio o manutenzioni. Il Servizio comunità alloggio custodisce le chiavi di ogni singolo alloggio.
3. Coloro che intendono lasciare l'alloggio disabitato per più giorni sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione.
4. Ogni utente assegnatario è tenuto a dare sollecitamente notizia all'Amministrazione di qualunque guasto che, per qualsiasi ragione, venisse a verificarsi nel proprio alloggio o nelle parti comuni dell'edificio. I danni eventualmente causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia del guasto, saranno a carico dell'assegnatario dell'alloggio in cui il guasto si è verificato.

ARTICOLO 12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

1. L'utente ha diritto di recedere dal contratto di accoglienza, stipulato ai sensi del presente Regolamento, mediante comunicazione da trasmettersi all'Ente in forma scritta con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi dalla data di uscita dall'alloggio.
2. Il contratto di accoglienza, stipulato ai sensi del presente Regolamento, potrà essere risolto da Istituzione Veneziana, con un preavviso formale di almeno trenta giorni comunicato all'utente, al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) accertamento di sopraggiunta condizione di non-autosufficienza;
 - b) morosità nel pagamento del corrispettivo;
 - c) assenza prolungata e continuativa dall'alloggio;
 - d) violazione delle regole di convivenza di cui all'articolo 11;
 - e) condotta che causi un grave disturbo e/o pericolo agli altri.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, è abrogato ogni precedente Regolamento in materia.
2. Al presente Regolamento potranno essere apportate modifiche e/o variazioni nel corso del tempo per motivate decisioni di Istituzione Veneziana. Ogni modifica e/o variazione verrà comunicata agli utenti già assegnatari a mezzo di affissione di circolare nell'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale nonché nelle bacheche dei luoghi comuni.